



ASLMediocampidano
Azienda socio-sanitaria locale

Procedura PV231

CUSTODIA DEI BENI DEI PAZIENTI IN OSPEDALE

Redazione Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero

Verifica e Approvazione

Francesco Ronchi Direttore
Sanitario ASL

Emissione e Revisione

Prima emissione revisione 0

Adozione

Delibera del Direttore Generale

Indice

1. Servizio	pag 3
2. Beneficiari	pag 3
3. Modalità di attivazione e svolgimento	pag 3
4. Riconsegna dei beni.	Pag 4
5. Titolarità dei beni e divieto di consegna dei valori a terzi	pag 4
6. Decesso del paziente.	pag 4
7. Allegato 1. <i>Normativa</i>	pag 5
8. Allegato 2. <i>Modulistica</i>	pag 7

1. Servizio.

L'ospedale dispone di un servizio che gestisce la custodia dei beni che i pazienti ricoverati portano con se e lo offre attivamente sempre al momento dell'accettazione in ospedale.

2. Beneficiari.

Possono accedere al servizio i pazienti ricoverati nel presidio, osservati in OBI o che svolgano interventi chirurgici in day service e che intendono avvalersi del servizio ovvero che pur non facendone richiesta per impossibilità a provvedervi, si trovino nella necessità di fruirne.

I beneficiari usufruiscono del servizio con le modalità e nei termini stabiliti dal presente regolamento.

3. Modalità di attivazione e svolgimento.

Il servizio è attivato su richiesta del paziente o di un rappresentante avente titolo legale (rappresentante legale, tutore, amministratore di sostegno) tramite la sottoscrizione di un modulo di richiesta (allegato 1) che l'infermiere incaricato ha l'obbligo di proporre.

L'infermiere incaricato, ricevuta la richiesta, attiva il servizio di gestione beni effettuando le seguenti attività:

- a. Verifica i beni posseduti dal paziente al momento del ricovero/ingresso e ne redige un elenco/inventario sul modulo usato per la richiesta del servizio.
- b. Firma l'elenco/inventario, lo fa controfirmare al paziente interessato e ne produce una copia.
- c. Pone i beni del paziente in una cassetta insieme all'elenco/inventario e appone un'etichetta all'esterno della cassetta con data, nome e cognome del paziente, nome e cognome proprio.
- d. Pone la cassetta nella cassaforte del reparto.
- e. Consegna una copia dell'elenco inventario alla direzione del presidio.

Quando il paziente non possa provvedervi direttamente e non siano presenti parenti (pazienti giunti in P.S. privi di conoscenza, in stato confusionale, ecc.) l'infermiere incaricato (in pronto soccorso l'infermiere addetto al triage) trattiene temporaneamente i valori del paziente effettuando tutte le operazioni sopra descritte. Se tra i beni sono presenti dei valori e/o del denaro in quantità elevata e la custodia in reparto esponga a pericolo i beni del paziente, può essere attivata la custodia presso la direzione del Presidio. In tal caso la permanenza in reparto deve essere limitata alle condizioni di forza maggiore (durante la notte e i festivi) e per il tempo necessario ad effettuare il deposito presso la Direzione. In questo caso le azioni sono le stesse con l'unica differenza che la cassetta coi valori e relativo inventario sono consegnati alla direzione che ne verifica il contenuto e la custodisce nella propria cassaforte rilasciando liberatoria (allegato) all'infermiere che consegna i valori.

4. Riconsegna dei beni.

Alla dimissione i beni verranno riconsegnati al paziente, che firmerà per l'avvenuto ritiro (allegato 2). Il modulo, così firmato, verrà consegnato alla direzione del Presidio. La riconsegna può avvenire anche prima della dimissione qualora l'assistito o il suo rappresentante legale ne facciano richiesta. In caso di trasferimento ad altra Struttura (altro ospedale, RSA, Struttura riabilitativa, ecc.) i valori verranno riconsegnati al paziente o, se le condizioni cliniche non lo consentono, al personale della struttura accettante che firmerà una liberatoria (allegato).

5. Titolarità dei beni e divieto di consegna dei valori a terzi.

I beni del paziente non possono essere consegnati a terzi. Quando i beni dell'interessato vengano richiesti da terzi con urgenza per particolari situazioni (le chiavi di casa per guasti da riparare o prelievo di un oggetti del paziente, chiavi del negozio per scongiurare il deperimento di derrate, ecc.) e il paziente non possa pronunciarsi si può aderire alla richiesta facendosi produrre dal richiedente un'istanza sottoscritta contenente i motivi della richiesta.

6. Decesso del paziente.

In caso di decesso del paziente durante il ricovero i suoi beni saranno consegnati ai legittimi eredi che rilasceranno liberatoria (Allegato).

I casi di pazienti privi di eredi legittimi saranno segnalati al Tribunale territorialmente competente (Ufficio Successioni) con richiesta di nomina di un curatore del patrimonio del de cuius. Esperita inutilmente questa procedura i beni saranno incamerati dall'Amministrazione dell'Ospedale.



7. Lista di distribuzione

- *Tutti gli infermieri dei reparti di degenza e del Pronto Soccorso, per il tramite dei Coordinatori.*
- *Copia della procedura è affissa nei luoghi di lavoro degli infermieri.*
- *L'infermiere che prende in carico il paziente lo informa e gli consegna copia del modulo ModMPV231 (vedi allegato 2)*

Allegato 1.

Normativa

L'attuale normativa prevede (art. 1786 C.C.) che le disposizioni relative agli alberghi vadano applicate anche alle Case di Cura. Degli ospedali pubblici non viene fatta menzione nella normativa e in carenza di norme apposite non si può che far ricorso ai medesimi criteri. Gli articoli dal 1783 al 1785 descrivono le responsabilità dell'amministrazione ospedaliera.

Art. 1783. Responsabilità per le cose portate in albergo.

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

1. le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
2. le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3. le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784. Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore.

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

1. Quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2. Quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art. 1785. Limiti di responsabilità.

L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

1. Al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
2. A forza maggiore;
3. Alla natura della cosa.

Art. 1785-bis. Responsabilità per colpa dell'albergatore.

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art. 1785-ter. Obbligo di denuncia del danno.

Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.

Art. 1785-quater. Nullità.

Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.

Art. 1785-quinquies. Limiti di applicazione.

Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né gli animali vivi.

Art. 1786. Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di **case di cura**, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili





Allegato 2. Modulo: ModMPV231 Presa in carico/restituzione beni paziente

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEI BENI

Il/La sottoscritto/a *Cognome* _____ *Nome* _____

Residente in via _____ *numero* _____

Località _____ *Cap* _____

E-mail _____ *Telefono* _____

Chiede la custodia, per la durata del soggiorno in ospedale, dei beni sotto descritti:

ELENCO

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____
- 6. _____
- 7. _____
- 8. _____
- 9. _____
- 10. _____

Data ___/___/____ *Firma del richiedente* _____

Firma dell'infermiere _____

I beni sono presi in consegna dalla direzione

Firma dell'addetto della direzione _____

RICONSEGNA DEI BENI AL PAZIENTE

Dichiaro che in data odierna mi sono stati riconsegnati/consegnati i beni descritti nell'elenco.

Firma del ricevente

Firma di chi riconsegna i beni

Se il ricevente è diverso dal paziente

Indicare il grado di parentela

Data ___/___/____
